

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 86

ORDINANZA SINDACALE

N. 23 DEL 09-11-2022

Oggetto: EVENTO SISMICO DEL 09/11/2022 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO TEMPORANEO IN ALCUNE AULE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CANTALUPO

IL SINDACO

VISTO l'evento sismico della mattinata odierna con epicentro nella zona di Pesaro;

ATTESO che il sisma in questione è stato avvertito anche dalla popolazione del territorio comunale in maniera forte e distinta;

RITENUTO necessario effettuare immediatamente un sopralluogo negli edifici scolastici al fine di verificare eventuali danni subiti;

CONSTATATO che l'evento sismico ha causato il distacco e la caduta dell'intonaco nella porzione dell'aula soprastante la mensa posta al piano superiore dell'edificio scolastico di Cantalupo [f. 12 - p. 358 sub 1] già interdetta all'utilizzo;

RITENUTO procedere - per ragioni di sicurezza - all'interdizione temporanea anche del locale attualmente adibito ad aula della classe 3^a primaria che, per analogia costruttiva, si trova nell'appendice opposta rispetto all'area già interdetta;

RITENUTO, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, di dover adottare idoneo provvedimento al riguardo;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267/2000;

DICHIARA

TEMPORANEAMENTE INACCESSIBILI i locali posti al piano superiore - adibiti ad aula della classe 3^a primaria e aula soprastante la mensa - dell'edificio scolastico di Cantalupo [fg. 12 - part. 358 sub 1];

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

- ✓ **il DIVIETO DI ACCESSO** nei suddetti locali a chiunque a qualsiasi titolo sia presente nell'edificio scolastico stesso;
- ✓ **l'adozione di qualsiasi altro accorgimento atto ad impedire l'accesso ai suddetti locali** resi temporaneamente inaccessibili;

DEMANDA

- alla **Dirigente dell'Istituto Comprensivo BEVAGNA-CANNARA**, di disporre con proprio personale il divieto di accesso nei locali suddetti;

AVVERTE

- *che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione;*
- *ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Cap. ERMELINDO BARTOLI, Comandante della POLIZIA LOCALE;*

DISPONE

la notifica del presente provvedimento:

- alla **Dirigente dell'Istituto Comprensivo BEVAGNA-CANNARA**;
- alla **RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE**;

MANDA

copia della presente ordinanza:

- alla **PREFETTURA DI PERUGIA**;
- alla **REGIONE DELL'UMBRIA - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**;
- alla **STAZIONE DEI CARABINIERI DI BEVAGNA**;
- al **COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE**.



IL SINDACO
Prof.ssa Falsacappa Annarita